

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente -
Dott. MOCCI Mauro - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. ROLFI Federico V.A. - Consigliere -
Dott. AMATO Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso xxxx/2019 R.G. proposto da:

BANCA INCORPORANTE; DIRETTORE BANCA INCORPORATA;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. xxxx/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSA MARIA DELL'ERBA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Guardia di Finanza notificò il 12/5/2008 a **DIRETTORE BANCA INCORPORATA**, direttore pro-tempore della filiale di **OMISSIS** della **BANCA INCORPORATA**, e il 14/7/2008 alla predetta Banca, quale obbligata in solido, verbale con il quale veniva contestata la violazione del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 41, per l'omessa segnalazione di talune operazioni bancarie eseguite da **OMISSIS** sul conto corrente personale, per complessive Euro 1.196.246,00, dal 25/5/2003 all'11/10/2004.

All'esito del procedimento amministrativo il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in data 24/4/2013, applicò la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 70.063,00, solidalmente al **DIRETTORE BANCA INCORPORATA** e alla Banca, e al primo, quale autore materiale dell'illecito, la sanzione di Euro 119.624,00, stante che nei confronti dell'Istituto bancario venne riconosciuta maturata la prescrizione per le operazioni compiute in data anteriore al 14/7/2003.

Il Tribunale rigettò l'opposizione avanzata dai due sanzionati.

La Corte d'appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l'impugnazione del **DIRETTORE BANCA INCORPORATA** e della Banca.

DIRETTORE BANCA INCORPORATA e **BANCA INCORPORANTE** (successivamente incorporante la **BANCA INCORPORATA**) ricorrono sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**.

Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Grasso, del 04.08.2022 n. 24209

Venuto il processo all'adunanza camerale del 18 gennaio 2022 è stata disposta trattazione in pubblica udienza.

Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito nella L. n. 176 del 2000, si è proceduto in camera di consiglio.

All'approssimarsi della pubblica udienza il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione ed erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, per avere la Corte locale negato che fosse decorso il termine decadenziale di novanta giorni, previsto dalla predetta norma, non avendo considerato che l'intermediario aveva fornito riscontro immediato alla richiesta di notizie sin dall'11/4/2007, provvedendo a integrare la documentazione con le successive note del 4/7/2007, 12/9/2007 e 15/10/2007, con la conseguenza che, al più tardi, l'accertamento poteva dirsi concluso alla ricezione dell'ultimo documento dell'ottobre 2007, o, comunque, dalle ulteriori note del dicembre dello stesso anno, con le quali la Banca aveva riscontrato due ulteriori richieste della Guardia di Finanza; per contro, la contestazione era stata notificata al **DIRETTORE BANCA INCORPORATA** nel maggio del 2008 e nel luglio del 2008, alla Banca. Né potevasi giustificare lo sforamento del termine perentorio con la necessità di attendere il nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria penale, stante che una tale evenienza risultava essere stata introdotta successivamente con il D.Lgs. n. 231 del 2007.

1.1. Il motivo è infondato.

1.1.1. La Corte di Roma ha disatteso il corrispondente motivo d'appello in quanto il termine di cui si discute non poteva decorrere prima che l'attività di verifica amministrativa si fosse conclusa, tenendo anche conto del tempo necessario per valutare e determinarsi. A ciò doveva aggiungersi che solo il 20/3/2008 era stato emesso il nulla osta giudiziario, onde poter procedere ai fini amministrativi, fiscali, antiriciclaggio e valutari, utilizzando i dati acquisiti nel procedimento penale. Di conseguenza le notificazioni della contestazione, in data 12/5/2008 al **DIRETTORE BANCA INCORPORATA** e in data 14/7/2008 alla **BANCA INCORPORATA** e comunicati al **Ministero delle Finanze e dell'Economia**, dovevano reputarsi tempestive.

Fermo restando che in questa sede non è consentito svolgere sindacato di merito, al fine verificare il momento in cui la verifica era da stimarsi completa, la sentenza ha fatto puntuale applicazione dei principi di diritto più volte enunciati in materia da questa Corte.

Si è, infatti chiarito che in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all'interessato, stabilito, a pena di decadenza, dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, decorre, non già dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate. Qualora, pertanto, il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l'accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione. Da tanto deriva che, in tema di violazioni della disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria, sanzionabili con pena pecuniaria amministrativa irrogata dal Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Grasso, del 04.08.2022 n. 24209

(CONSOB), essendo la vigilanza delle norme, la cui violazione è sanzionata come illecito amministrativo, affidata appunto alla CONSOB, e, non alla Banca d'Italia (la quale non è legittimata ad avviare il procedimento sanzionatorio), il momento iniziale di decorrenza del termine per la contestazione non può essere fatto coincidere con il deposito presso la Banca d'Italia della relazione ispettiva redatta, ad altri fini, dal Servizio di vigilanza della medesima Banca d'Italia (Sez. 1, n. 9456, 19/05/2004, Rv. 572933).

Ed ancora, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto (Sez. L, n. 7681, 02/04/2014, Rv. 630503).

Si è poi soggiunto che il termine di centottanta giorni, previsto dalla L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 4, per la contestazione degli illeciti previsti dagli artt. 2 e 3 della medesima legge decorre, qualora non vi sia stata la contestazione immediata dell'infrazione, dalla data in cui l'autorità amministrativa ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per accertamento, in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (Sez. 2, n. 26734, 13/12/2011, Rv. 620263).

Inoltre, in tema di sanzioni amministrative, al di fuori dell'ipotesi di connessione per pregiudizialità, disciplinata dalla L. n. 689 del 1981, art. 24, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall'art. 14 della citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all'indagato la violazione amministrativa, l'autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la "*vis attractiva*" della fattispecie penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall'art. 329 c.p.p., (Sez. 2, n. 23477, 05/11/2009, Rv. 609980; conf. ex multis, Cass. n. 7754/2010).

Di recente la Cassazione ha ripreso e riconfermato i principi sopra riportati: Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che "In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione" (Sez. 2, Sent. n. 3043 del 2009).

Ne consegue che occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (Sez. 2, sent. n. 26734 del 2011, Sez. 2, Sent. n. 9311 del 2007)" (Sez. 2, n. 27405/2019, in motivazione).

La pretesa che l'attesa del nulla osta dell'autorità giudiziaria penale fosse un incombente divenuto necessario solo a seguito con il D.Lgs. n. 90 del 2017, apportante novella al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 65, non ha fondamento. La disposizione, invero, lungi dall'innovare i principi in materia, ha, per contro, solo inteso implementare ulteriormente il termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, stabilendo che l'intero termine decadenziale di novanta giorni, in caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, non può cominciare a decorrere prima della ricezione dello stesso.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Grasso, del 04.08.2022 n. 24209

2. Con il secondo e il terzo motivo, fra loro correlati, i ricorrenti denunciano "violazione ed erronea applicazione del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 3, conv. in L. 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dal D.Lgs. n. 231 del 2007, artt. 35 e 58, - artt. 648 bis e 648 ter c.p."; altresì "del D.L. n. 143 del 1991, art. 3, e art. 3 bis, comma 4, conv. con L. n. 197 del 1991; nonchè del punto 5 delle istruzioni operative del 12 gennaio 2001 della Banca d'Italia".

Assumono i ricorrenti che non potevano emergere sospetti per effettuare la segnalazione, stante che il M. era un noto facoltoso imprenditore, correntista dal 1995, il quale ogni anno movimentava 350/400.000 Euro, le operazioni erano tutte poste in essere con strumenti tracciati (assegni circolari in entrata e assegni di conto corrente o bonifici in uscita) e nei confronti di soggetti non conosciuti, in quanto non clienti di Carige.

Viene riportato il D.L. n. 143 del 1991, art. 3, il quale disponeva che "Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'art. 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base a elementi obiettivi, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluno dei reati indicati nell'art. 648 bis c.p.". Indi, il D.Lgs. n. 231 del 2007, successivo art. 35, comma 1: "I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, lett. e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette".

All'epoca, proseguono i ricorrenti la segnalazione andava effettuata "solo di fronte al sospetto che il denaro, i beni e le utilità che ne formano oggetto, o in relazione alle quali l'operazione veniva effettuata o richiesta, potessero provenire dai delitti previsti dagli artt. 648 bis e 648 ter c.p." e per nutrire un tal sospetto, per quel che si è prima detto, mancavano i presupposti.

Il complesso censorio è diretto a dimostrare la mancanza di tali presupposti proprio valorizzando le condizioni economiche del correntista e la di lui conoscenza, in uno alla non conoscenza dei soggetti con i quali intercorsero le operazioni prese in esame.

Anche a volere assegnare valenza d'integrazione giuridica del predetto art. 3, al cd. decalogo varato dalla Banca d'Italia (valenza negata dalla Cassazione), mancavano quegli indici di sospetto di natura oggettiva e soggettiva tali da far indurre a reputare che il denaro impiegato provenisse da uno dei delitti sopra riportati: mancavano anomalie di sorta nelle transazioni, il ripetersi di esse non giustificava allarme, trattandosi di soli cinque versamenti, ai quali avevano corrisposto altrettanti esborsi, mediante assegni bancari di conto corrente e un bonifico. Inoltre mancava l'anomalia dell'ammontare ingente, tenuto conto della movimentazione negli anni del conto corrente del cliente.

2.1. Il complesso censorio non merita di essere accolto.

2.1.1. La sentenza impugnata, condividendo gli argomenti del primo giudice, ha evidenziato le peculiari circostanze, sulla base delle quali era da attendersi dal preposto bancario qualificato il "sospetto che il

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Grasso, del 04.08.2022 n. 24209

denaro, i beni e le utilità che ne formano oggetto, o in relazione alle quali l'operazione veniva effettuata o richiesta, potessero provenire dai delitti previsti dagli artt. 648 bis e 648 ter c.p.".

Ecco le circostanze univocamente convergenti evidenziate:

- il conto corrente del **OMISSIS** era destinato a "famiglia consumatrice";
- nel breve volgere di pochi mesi (dall'1/5/2003 al 31/12/2004) aveva segnato una cospicua e anomala movimentazione (circa Euro 1.100,000);
- movimentazione, che, rapidamente, dopo l'accredito di assegni circolari, si era chiusa in addebito attraverso partite d'uscita di pari importo;
- la reiterazione, in quel breve lasso temporale, delle medesime operazioni di accredito/addebito;
- elementi, questi, che abbastanza nitidamente indirizzavano per un uso del conto al fine di consentire il transito di operazioni, la cui giustificazione economica restava oscura e non tracciabile, così da consentire la "ripulitura di denaro sporco", ricollegabile ai reati di riciclaggio;
- gli assegni circolari erano equiparabili al denaro contante; non convinceva l'asserto del **DIRETTORE BANCA INCORPORATA**, secondo il quale i prenditori degli assegni non erano conosciuti o conoscibili (i tre soci della **s.r.l. (OMISSIS)**, beneficiaria di un pubblico contributo, la cui liquidità era stata trasferita sul conto del **OMISSIS** e immediatamente dopo da costui ritrasferita "pulita" ai medesimi);
- la congetturata cattiva gestione del conto personale, che aveva condotto a un pressoché immediato pareggiamento delle cospicue entrate con altrettante uscite, in assenza di apprezzabile giustificazione, avrebbe comunque dovuto allertare il preposto della banca;
- non avevano consistenza i riferimenti alle partecipazioni societarie del **OMISSIS**, peraltro di misura contenuta, che non giustificavano la grave anomalia e, inoltre i riferiti flussi, relativi a una delle società nelle quali il titolare del conto aveva delle partecipazioni, si riferivano ad anni ben lontani (1997/1998) e, per l'altra società, a periodo successivo (31/12/2003).

2.1.2. Trattasi di inferenze puntualmente agganciate alla norma, che, comunque, in questa sede non possono essere assoggettate a nuovo vaglio di merito.

Questa Corte, con giurisprudenza granitica, ha avuto modo reiteratamente di chiarire che in tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, ai sensi del D.L. n. 143 del 1991, art. 3, conv. dalla L. n. 197 del 1991, sostituito dal D.Lgs. n. 153 del 1997, art. 1, il potere di valutare le segnalazioni e (in caso di ritenuta fondatezza delle medesime) trasmetterle al questore, spetta soltanto al "titolare dell'attività", mentre il "responsabile della dipendenza", cui è attribuito un margine di discrezionalità ridotto, è tenuto a segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che il suo oggetto possa provenire dai reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., Risponde, pertanto, della sanzione di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 5, comma 5, l'amministratore della società fiduciaria che, quale responsabile di primo livello ai sensi del precedente art. 3, comma 1, abbia ommesso di inoltrare la suddetta segnalazione all'organo direttivo della banca (Sez. 2, n. 20647, 08/08/2018, Rv. 650003; conf., ex multis, Cass. n. 23017/2009).

Si è anche soggiunto che l'obbligo di segnalazione a carico del responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di operazioni che a suo avviso, sulla base dei parametri indicati dalla legge, potrebbero provenire da taluno dei reati indicati nell'art. 648 bis c.p., stabilita dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 3, commi 1 e 2, (convertito in L. n. 197 del 1991) non è subordinata all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Grasso, del 04.08.2022 n. 24209

all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio (Sez. 2, n. 8699, 10/04/2007, Rv. 596040; si vedano pure Cass. nn. 9089/07, 9309/07, 9310/07, 9312/07, 9353/07).

Qui non era dubbio, sulla base delle riportate inferenze, che il preposto si trovava in una situazione caratterizzata da un convergere di dati soggettivi e oggettivi, che ne evidenziava lo scopo elusivo.

3. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia "violazione ed erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 11, D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 3, e art. 5, comma 5, come sost. dal D.Lgs. n. 231 del 2007, artt. 35, 58, 67 e 73, mod. dal D.Lgs. n. 90 del 2017, art. 5".

Questa la critica mossa alla sentenza della Corte d'appello.

La sanzione al tempo applicabile, prevista dal D.L. n. 143 del 1991, art. 5, comma 5, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 2004, art. 6, comma 6, lett. b), comminava la sanzione pecuniaria dal 5% fino alla metà del valore dell'operazione.

Il D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 57, comma 4, aveva previsto la sanzione amministrativa dall'1 al 40%.

Il D.Lgs. n. 90 del 2017, art. 5, aveva nuovamente modificato il regime sanzionatorio, in quanto il D.Lgs. n. 321 del 2007, nuovo art. 58, disponeva "1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 Euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'art. 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 Euro a 300.000 Euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'art. 21, comma 2, lett. a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 2 e all'art. 3, comma 3, lett. a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 6 (nonchè ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell'art. 37, comma 3, responsabili) in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.

4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:

a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 Euro;

b) è elevato fino ad un milione di Euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Grasso, del 04.08.2022 n. 24209

5. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo".

Viene lamentato che la sentenza abbia confermato la decisione del Tribunale di non ridurre la sanzione inflitta, senza aver riguardo alle modeste condizioni economiche del **DIRETTORE BANCA INCORPORATA**, oramai pensionato, in spregio alla L. n. 689 del 1981, art. 11, e senza tenere conto della IV antiriciclaggio, pubblicata sulla G.U.E. (215/849), la quale, tra l'altro, prevede che le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze del caso, della capacità finanziaria della persona fisica giudicata responsabile, nonché del ricavato dalla violazione e di precedenti violazioni.

All'udienza di discussione si era evidenziato il contenuto del D.Lgs. n. 90 del 2017, art. 5, sopra riportato, richiedendo che la sanzione fosse fissata nel minimo di legge di Euro 3.000,00 e, in subordine, in Euro 30.000,00.

3.1. La doglianza è infondata.

3.1.1. La Corte territoriale, mostra piena consapevolezza della deroga introdotta al regime delle sanzioni amministrative, soggette alla legge del tempo, pur se più gravoso rispetto a successivi mutamenti, dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 69, introdotto dal D.Lgs. n. 90 del 2017, il quale al comma 1, stabilisce che. "Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente al tempo della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta".

Nonchè puntuale conoscenza del fatto che si tratti di una deroga espressa al principio generale, a mente del quale in siffatta materia non opera il principio di retroattività di cui all'art. 2 c.p., comma 3, (cfr., ex multis, Cass. n. 28888/2018).

Ciò premesso, nel merito, il Giudice disattese l'aspettativa di parte appellante, valorizzando una congerie di elementi significativi. L'evidenza dei motivi di sospetto delle operazioni, la qualità di direttore del **DIRETTORE BANCA INCORPORATA**, la non eccessività della sanzione, corrispondente al 10% dell'importo movimentato in entrata e in uscita. Inoltre, una tale sanzione, giudicata, quindi, contenuta, teneva conto delle attuali capacità economiche modeste del **DIRETTORE BANCA INCORPORATA**, del fatto che non constava che il medesimo avesse tratto vantaggio personale dalle operazioni non segnalate, dell'assenza di pregiudizio per i terzi e la carenza di precedenti violazioni. In definitiva, la misura della sanzione appariva rispettosa dei nuovi sopravvenuti parametri di legge.

La decisione, in definitiva, avendo assolto al dovere di rendere ripercorribile l'adozione dei criteri dosimetrici di cui alla nuova legge, non può essere sottoposta a riesame in questa sede.

Per dovere di completezza argomentativa appare utile ricordare che questa Corte sul punto ha enunciato il condiviso principio di cui appresso: in tema illecito trasferimento di denaro contante, nell'individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole, D.Lgs. n. 231 del 2007, ex art. 69, come introdotto dal D.Lgs. n. 90 del 2017, tra la disciplina - vigente al momento della commessa violazione - di cui al D.L. n. 143 del 1991, e al D.Lgs. n. 231 del 2007, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 90 del 2017, e quella derivante da tali modifiche, non è sufficiente prendere in considerazione i minimi e i massimi edittali contemplati dalle diverse normative occorrendo, al contrario, un apprezzamento di fatto delle circostanze di commissione dell'illecito, D.Lgs. n. 231 del 2007, ex art. 67, come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017, dovendo la comparazione fondarsi - come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2017 - "sull'individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico" (Sez. 2 - , n. 20697, 09/08/2018, Rv. 650011).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Grasso, del 04.08.2022 n. 24209

Proprio, in concreto, la Corte locale ha confermato, con giudizio qui non sindacabile, che il trattamento sanzionatorio applicato non poteva considerarsi meno favorevole, rispetto al nuovo regime sanzionatorio.

4. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese anticipate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2022

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***